

PEDERSOLI

STUDIO LEGALE

Il fenomeno della crisi d'impresa: novità legislative ed analisi delle tematiche connesse

*Crisi d'impresa, composizione negoziata e
collegamenti con il diritto del lavoro*

Avv. Alessandro Crosta

*06 luglio 2022
Convegno ASLA*

1. Le fonti;
2. La composizione negoziata e le misure protettive;
3. Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali;
4. Giurisprudenza; fonti utili per il reperimento di informazioni; i «numeri» della composizione negoziata.

Le fonti

- Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118;
- Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147;
- Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
- il Consiglio dei Ministri ha già approvato il decreto legislativo di attuazione della cd. Direttiva *Insolvency* (in attesa di pubblicazione), che va ad integrare il Codice della Crisi, in vigore dal prossimo 15 luglio 2022.

La composizione negoziata e le misure protettive

La composizione negoziata e le misure protettive

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

➤ Test pratico per la perseguibilità del risanamento (*online*)

La composizione negoziata e le misure protettive

LE FASI

- Apertura dell'istanza;
- Nomina del soggetto idoneo;
- Accettazione dell'incarico;
- Conduzione delle trattative.

La composizione negoziata e le misure protettive

- **Apertura Istanza**

Il Rappresentante dell'Impresa apre l'istanza ed è guidato nell'inserimento delle informazioni obbligatorie (procedura telematica tramite «Piattaforma»). Alcune informazioni saranno raccolte dalla posizione iscritta al Registro delle Imprese.

- **Nomina Soggetto Idoneo**

La Piattaforma rende disponibile l'istanza sulla scrivania "virtuale" del Segretario generale della Camera di commercio competente, che la prende in carico e la trasmette alla Commissione regionale. La Commissione regionale o il Segretario generale consulta l'elenco degli Esperti regionale e procede alla nomina, sulla base dell'esperienza formativa risultante dal *Curriculum Vitae*. L'Esperto, la cui nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

La composizione negoziata e le misure protettive

- **Accettazione Incarico**

L'Esperto accede alla documentazione prodotta dall'impresa per verificare la possibilità, o meno, di accettare l'incarico (principalmente la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo). All'esito positivo delle verifiche, inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione; gli sarà così consentito di scaricare interamente la documentazione relativa all'istanza, sinora solo in visione.

- **Conduzione Trattative**

L'Esperto convoca l'imprenditore per valutare una concreta prospettiva di risanamento. In caso negativo, ne dà notizia al Segretario generale della Camera di Commercio competente che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. In caso positivo inizia il proprio lavoro durante il quale può creare nella piattaforma "spazi" per depositare ed eventualmente condividere documenti con soggetti che egli stesso individua e autorizza, con il consenso dell'imprenditore.

La composizione negoziata e le misure protettive

Gli effetti delle misure protettive (richieste dall'impresa e confermate dal Tribunale):

- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; sono sospese prescrizioni e decadenze (c.d. «*automatic stay*»);
- possibilità per l'imprenditore di effettuare i pagamenti, senza richiedere la preventiva autorizzazione del tribunale e senza rischio di revocatoria per chi li riceve;
- impossibilità di dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi;
- divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

Articolo 4

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

(...)

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

Articolo 4

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

(...)

Segue

Questi ultimi, **entro tre giorni** dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore **un incontro**. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, **si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio**. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, **ai soli fini della determinazione del compenso** di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 6 (Misure protettive) (*omissis*)

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

- Cfr., articolo 67, comma 5, della Direttiva UE n. 2019/1023 (*Direttiva Insolvency*), la quale, tuttavia, concede agli Stati membri la possibilità (non recepita dal D.L. n. 118/2021) di applicare le misure protettive anche ai diritti dei lavoratori se e nella misura in cui, esse assicurano che il soddisfacimento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

Articolo 10

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

(omissis)

d) Autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile *(omissis)*; **resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.**

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

Articolo 10

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 (*omissis*)

- In mancanza di accordo il tribunale, acquisito il parere dell'esperto, può rideterminare equamente le condizioni del contratto.

«Le disposizioni di cui al presente comma **non** si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di **lavoro dipendente**».

Le norme relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali

**Allegato 1 al Decreto del Ministero della Giustizia
(Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate)
(...)**

«8. Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge, delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

- i. modifiche organizzative;
- ii. la modifica dell'inquadramento;
- iii. la revisione del sistema premiale;
- iv. la revisione del sistema retributivo;
- v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.»

Giurisprudenza

Corte d'appello di Brescia, sez. IV, 02/12/2021

Le misure protettive previste dall' art. 6 d.l. n. 118/2021, che istituisce un sistema di protezioni attivabili laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative, producono effetti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza dell'imprenditore, che ne chiede applicazione, unitamente all'accettazione dell'esperto. Affinché tali effetti si consolidino è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria alla quale l'imprenditore già 'schermato' si deve rivolgere con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive ovvero l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Tribunale di Milano, sez. II, 17/01/2022

Il giudice chiamato a confermare le misure protettive nel procedimento avviato per la composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. 147/2021, in base ad un principio di proporzionalità, deve operare un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche indicazioni dell'esperto, confermando, dunque, le misure quando si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e quando reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale. I creditori interessati dalle misure protettive ai sensi dell'art. 6 comma 5, del D.L. 118/2021 non risultano essere i creditori potenzialmente interessati, ma piuttosto solo quelli concretamente colpiti dalle misure in questione, i quali hanno perciò lo strumento della richiesta di revoca se la misura appaia sproporzionata rispetto al pregiudizio loro arrecato.

Tribunale di Bergamo, sez. II, 15/02/2022

La procedura di composizione negoziata della crisi, di cui al d.l. n. 118/2021, è riservata, ai sensi dell'art. 2, alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e deve, pertanto, essere rigettata la domanda di accesso presentata da una società inattiva e in liquidazione da dieci anni, senza che venga dedotta la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione, né venga fornito alcun elemento da cui ricavarsi una prospettiva di recupero dell'equilibrio economico-finanziario, né, infine, venga allegato il piano finanziario per i successivi sei mesi, richiesto dall'art. 7, comma 2, lett. d).

Tribunale di Padova, sez. I, 25/02/2022

Quando le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes), perché altrimenti le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa.

Fonti utili per il reperimento di informazioni

- Camere di Commercio (www.composizionenegoziata.camcom.it)
- Osservatorio UNIONCAMERE
- MISE (www.mise.gov.it)
- Il diritto della crisi (www.dirittodellacrisi.it)


I numeri della composizione negoziata della crisi

Le istanze per la composizione negoziata della crisi

Osservatorio di UNIONCAMERE

PEDERSOLI
STUDIO LEGALE

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Totale	217	
Gruppi imprese	20	9,22%
Mis. Protettive	140	64,52%
Mis. Sospensive	114	52,53%
Risorse finanziarie	61	28,11%
Sottosoglia	15	6,91%
Test pratico	79	36,41%



Dati al 18 maggio 2022